

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CENTRO di PSICODRAMMA e SOCIODRAMMA ZERKA T. MORENO di LUCCA ETS – APS

COSTITUZIONE E DURATA

ART. 1

Si costituisce l'Associazione “CENTRO DI PSICODRAMMA E SOCIODRAMMA ZERKA T. MORENO DI LUCCA ETS – APS con sede in Lucca ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017. L'associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro; può inoltre istituire filiali e sedi operative su tutto il territorio nazionale ed estero.

ART. 2

L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

In particolare l'Associazione si occupa di:

- formazione, orientamento ed istruzione sulle politiche del lavoro;
- cultura delle pari opportunità con percorsi integrati e progetti sperimentali per la definizione di nuove qualifiche professionali ed opportunità di occupazione;
- inserimento professionale delle donne immigrate nei luoghi di lavoro, attraverso percorsi di analisi e avvio alla socializzazione;
- attuazione e promozione di metodologie di psicodramma, sociodramma, gruppi di mutuo aiuto con stages, corsi di formazione e colloqui individuali, per il raggiungimento di una maggiore autocoscienza e facilitare l'inserimento sociale;
- iniziative atte a fornire accoglienza, assistenza, sostegno a coloro che si trovano in condizioni di disagio;
- valorizzazione del sistema ambientale e del patrimonio naturale, storico, archeologico ed architettonico, con l'obiettivo di creare nuova occupazione favorendo l'adozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale;
- diffusione e conoscenza delle lingue straniere, dei sistemi informatici e delle nuove tecnologie;
- attività di cooperazione nel campo delle politiche sociali, ambientali, infrastrutturali con paesi emergenti ed esteri;

- integrazione dei sistemi formativi (scolastici, professionale, educazione permanente, circoli di studio e università della terza età) anche attraverso la promozione e la divulgazione di materiale e testi attinenti;
- promuovere la cultura della musica, della poesia, della letteratura, della pittura, della moda, del teatro, della pubblicità, della fotografia, del turismo e di arte varia ed ogni altra espressione artistica o culturale nell'interesse dei soci e l'applicazione di tali attività nel campo della socializzazione, delle terapie ed aggregazione delle persone.

L'Associazione può organizzare eventi sociali con seminari, incontri, gruppi di studio e di ricerca e attività divulgative.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107/2020.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è amministrativamente indipendente, non consente distribuzione di utili o avanzi di gestione ed è diretta democraticamente da un Consiglio Direttivo.

L'Associazione può stipulare accordi di reciprocità con altre associazioni o compagnie artistiche per iniziative di spettacolo e culturali.

SOCI

ART. 4

I soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Sono soci Fondatori coloro che si sono resi tali sottoscrivendo l'Atto Costitutivo ed hanno l'onere di gestirla a pari grado e responsabilità.

Sono soci Ordinari coloro che successivamente sono ammessi a far parte del sodalizio, versano la quota associativa annua decisa dal Consiglio Direttivo e possono partecipare e rivestire cariche conferite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari coloro che si sono resi benemeriti per il loro valore culturale, umano e artistico e che per la loro professione possono contribuire agli scopi prefissati con il loro impegno disinteressato. Sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La presentazione della domanda di ammissione a socio deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni, dà diritto a ricevere la tessera sociale e l'accesso ai locali e ai servizi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e comunicarla agli interessati.

Chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'importo della quota d'iscrizione per i nuovi associati e delle quote minime dovute dai soci fondatori e ordinari viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo che ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento originale e annuale, è comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento

dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione o recesso dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi *facendone richiesta al Presidente*.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (*se prevista*) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

La qualifica di Socio si perde:

- per morosità nel pagamento delle quote associative;
- per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;
- per attività in contrasto con i fini dell'Associazione;
- per comportamento scorretto ed immorale;
- per non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- per morte, recesso o esclusione.

ORGANI

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 7

L'assemblea dei Soci è formata da tutti i soci.

E' convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a mezzo pubblicazione sulla bacheca in caso di presenza di sede oppure con mezzi di comunicazione di uso comune: in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio di esercizio, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative ed altri contributi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio non consigliere. Ciascun socio può raccogliere non più di due deleghe.

L'Assemblea è valida quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci iscritti. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 7 Soci. Il Consiglio Direttivo nomina in suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Spetta al Consiglio Direttivo coordinare lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento degli scopi statutari, avrà il compito specifico di definire i regolamenti interni e decidere eventuali modifiche allo Statuto. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza o rappresentanza dei suoi membri, le deliberazioni si prendono con la maggioranza assoluta degli intervenuti e in caso di parità vale il voto di chi la presiede.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE

ART. 9

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale degli atti deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'attuazione delle delibere e stipula atti inerenti le decisioni del Consiglio stesso.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 10

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

PROVENTI

ART. 11

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- contributi degli associati e delle quote di iscrizione;
- eventuali versamenti dei soci che fruiscono di servizi dell'Associazione;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati;
- proventi da attività secondarie e strumentali ex Art. 6 CTS;
- proventi da raccolta fondi ex Art. 7 CTS.

PATRIMONIO

ART. 12

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ART. 13

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 14

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

VOLONTARI

ART. 15

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LAVORATORI

ART. 16

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

ART. 17

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LUCCA, 19 maggio 2023